

Il computo in gestione separata dei periodi assicurativi

Articolo 3, Decreto Ministeriale 2 maggio 1996, n. 282

## Che cosa è la gestione separata INPS?

È un fondo gestito dall'INPS che è stato istituito dalla legge 8 agosto 1995, n.335 per estendere la copertura assicurativa previdenziale ad una serie di soggetti che fino al 1° gennaio 1996 ne erano privi.

## Chi può iscriversi alla gestione separata?

Soggetti che esercitano per professione abituale ancorché non esclusiva attività di lavoro autonomo, il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali.

Soggetti che esercitano per professione abituale ancorché non esclusiva attività di lavoro autonomo il cui esercizio è subordinato all'iscrizione presso appositi albi professionali ma senza l'obbligo di effettuare il versamento contributivo soggettivo previsto dalla cassa professionale di riferimento.

Lavoratori occasionali ([articolo 54- bis, decreto legge 24 aprile 2017, n.50](#)) e incaricati vendite a domicilio se percepiscono un importo superiore a € 5.000.

Lavoratori accessori, spedizionieri doganali non dipendenti, titolari di borse di studio, assegni di ricerca, medici specializzandi; associati in partecipazione con apporto di lavoro; lavoratori assunti con il libretto di famiglia.

## In che cosa consiste la facoltà di computo in gestione separata?

Consiste nella possibilità di accentrare presso la gestione separata tutti e per intero i periodi assicurativi maturati presso i seguenti fondi per conseguire un trattamento pensionistico a carico della gestione separata:

- a. L'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (AGO);
- b. Le forme sostitutive: es. ex INPDAI;
- c. Le forme esclusive: es. ex INPDAP;
- d. Le gestioni autonome dei commercianti e degli artigiani.

Non è ammesso il computo parziale:

Sia per le gestioni interessate dal computo;

Sia per i periodi contributivi di una singola gestione.

# Quali sono i requisiti contributivi per esercitare la facoltà di computo?

Il soggetto interessato al momento dell'esercizio della facoltà di computo deve avere:

a. almeno un contributo mensile accreditato nella gestione sparata;

E con il cumulo della contribuzione posseduta nelle gestioni interessate al computo deve avere:

**b. un'anzianità contributiva (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto) inferiore a 18 anni (936 settimane) al 31.12.1995.**

- Nel caso in cui il soggetto ricongiunga presso le Casse professionali i contributi versati nell'AGO, nelle forme esclusive e sostitutive, prima del 1° gennaio 1996, tale ricongiunzione fa perdere l'iscrizione nel fondo trasferente;
- Questi periodi ricongiunti nella Cassa non saranno utilizzati per valutare l'anzianità contributiva posseduta dall'assicurato al 31 dicembre 1995.

**c. un'anzianità contributiva (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto) pari o superiore a 15 anni (780 settimane) di cui 5 anni (260 settimane) devono essere collocati dopo il 1° gennaio 1996 e quindi nel sistema contributivo.**

- a. La contribuzione posseduta dal soggetto non deve essere ancora utilizzata per la liquidazione di un trattamento pensionistico.
- b. Eventuali periodi coincidenti temporalmente sono conteggiati una sola volta.
- c. La contribuzione che è stata già utilizzata per la liquidazione di un trattamento pensionistico non viene valorizzata per l'accertamento dei requisiti per il computo.

**I requisiti di anzianità contributiva previsti per la facoltà di computo possono essere perfezionati anche con il cumulo della contribuzione maturata all'estero presso Paesi Ue ; oppure Paesi Extra Ue convenzionati con l'Italia che prevedono la totalizzazione della contribuzione per il dritto alle prestazioni.**

## Quando può essere richiesto il computo in gestione separata?

- a. La facoltà di computo può essere richiesta al momento della presentazione della domanda di pensione.
- b. In assenza di una specifica richiesta da parte dell'interessato nella domanda di pensione, la prestazione richiesta viene liquidata utilizzando soltanto la contribuzione accreditata nella gestione separata.

La facoltà di computo può essere esercitata anche dal soggetto:

- a. che abbia già maturato il diritto alla pensione in una delle gestioni interessate dal computo;
- b. o che sia già titolare di un trattamento pensionistico in un qualsiasi fondo.

Se il soggetto interessato è già titolare di un trattamento pensionistico, tuttavia, la contribuzione che ha dato luogo alla pensione non è valutabile per l'accertamento dei requisiti per il computo.

# Quali sono i trattamenti pensionistici conseguibili con il computo?

I soggetti che maturano a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti per il computo possono accedere:

1. alla pensione di vecchiaia (67 anni di età anagrafica e 20 anni di contribuzione);
2. alla pensione di vecchiaia anticipata per i contributi puri (64 anni di età anagrafica e 20 anni di contribuzione effettiva + importi soglia + 3 mesi di finestra per la decorrenza).

Per maggiori informazioni si può consultare [questo](#) documento.

3. alla pensione anticipata ordinaria (40 anni e 10 mesi di contribuzione per le donne e 41 anni e 10 mesi di contribuzione per gli uomini).

Per maggiori informazioni si può consultare [questo](#) documento.

Sono fatti salvi gli adeguamenti alle speranze di vita.

**Resta ferma la condizione della cessazione dell'attività di lavoro dipendente alla data decorrenza del trattamento pensionistico.**

**Nessun rilievo ha invece lo svolgimento di attività lavorativa autonoma o parasubordinata.**

## Da quando decorre la pensione di vecchiaia in computo?

La Cassazione con orientamento costante ha chiarito che la pensione di vecchiaia in computo decorre dalla data di presentazione della domanda amministrativa.

Infatti, da tale data la contribuzione maturata presso le gestioni interessate viene utilizzata per determinare il montante contributivo sul quale viene calcolato l'importo della pensione richiesta.

(Così, tra le tante, si veda Cassazione Sezione Lavoro, Ordinanza del 16 marzo 2025, n. 7002).

In altri termini, la decorrenza non può essere anteriore al primo giorno del mese successivo a quello in cui è esercitata la predetta facoltà di computo.

## Quali sono gli altri trattamenti pensionistici conseguibili con il computo?

Gli altri trattamenti pensionistici conseguibili sono i seguenti che sono trattati nelle slide successive:

- a. Pensione supplementare;
- b. Pensione indiretta ai superstiti;
- c. Pensione di inabilità e l'Assegno ordinario di invalidità;

La pensione supplementare in computo

## Quali sono i requisiti per accedere a questo trattamento pensionistico? (1)

Il soggetto interessato deve essere titolare di un trattamento pensionistico presso uno dei seguenti fondi:

1. l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
2. le forme esclusive e sostitutive della medesima;
3. le gestioni speciali dei lavoratori autonomi- artigiani e commercianti;
4. le gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti.

**Dopo il pensionamento**, il soggetto interessato può far valere della contribuzione presso:

1. la gestione separata;
2. l'assicurazione generale obbligatoria;
3. le forme esclusive e sostitutive della stessa;
4. le gestioni speciali dei lavoratori autonomi – commercianti e artigiani.

## Quali sono i requisiti per accedere a questo trattamento pensionistico? (2)

Il soggetto non deve aver conseguito un autonomo diritto alla pensione nella gestione separata.

Il soggetto interessato deve essere in possesso delle condizioni già descritte per l'opzione al sistema contributivo.

Per la valutazione dell'anzianità contributiva posseduta al 31.12.1995 e per la determinazione dei 15 anni di cui i 5 anni dopo il 1996 non si prendono in considerazione i contributi che hanno già dato luogo alla pensione di cui il soggetto richiedente è titolare.

**Se è richiesta una pensione supplementare di vecchiaia in computo, l'età pensionabile a cui fare riferimento per l'istruttoria è quella esclusivamente prevista dalla legge nella gestione separata al momento della presentazione della domanda.**

**Non è rilevante che il soggetto abbia maturato l'età pensionabile prevista in base alla normativa previgente.**

Il soggetto deve essere inoltre in possesso dei requisiti previsti dall'[articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338](#).

La pensione indiretta in computo ai superstiti

# Quali sono le condizioni per esercitare la facoltà di computo?

## Da quando decorre il trattamento pensionistico?

- a. I superstiti possono esercitare tale facoltà a condizione che il *de cuius*, alla data del decesso, deve possedere i requisiti contributivi previsti per l'opzione al sistema contributivo, considerando tutti i periodi di contribuzione non coincidenti.
- b. In ogni caso, gli eredi devono trovarsi nelle condizioni soggettive previste dall'[articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903](#).
- c. La liquidazione del relativo trattamento pensionistico ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso dell'assicurato.

La pensione di inabilità e l'assegno ordinario di invalidità in computo

## Quali sono i requisiti per accedere a questi trattamenti pensionistici?

Il soggetto che intenda accedere a questi trattamenti pensionistici:

- a. deve essere iscritto alla gestione separata;
- b. possa far valere dei periodi contributivi presso le gestioni interessate per il computo descritte in precedenza;
- c. deve essere in possesso delle già citate condizioni previste per la facoltà di opzione al sistema contributivo.

Inoltre, è necessario che si siano perfezionati i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge 12 giugno 1984, n.222 e con le relative decorrenze.

Per maggiori informazioni si veda [questo documento](#).

Se la facoltà di computo non viene esercitata oppure non ne ricorrono le condizioni, la pensione di inabilità viene liquidata ai sensi dell'articolo 1, comma 240 della legge n.228/2012.

Per maggiori approfondimenti si veda la [Circolare INPS del 3 ottobre 2013 n. 140](#).

## Come si calcola la maggiorazione convenzionale della pensione di inabilità?

Quando la pensione di inabilità viene liquidata con il computo, i periodi contributivi maturati nelle gestioni pensionistiche interessate dal computo concorrono con quelli maturati nella gestione separata per determinare l'anzianità contributiva non superiore ai 40 anni, da tenere conto per il calcolo della maggiorazione convenzionale di cui all'[articolo 1, comma 15 legge n.335/1995](#).

Per maggiori approfondimenti si veda: la [Circolare INPS del 14 settembre 1996, punto n. 3](#) e il Messaggio INPS del 20 agosto 2003, n. 306.

Trasformazione dell'assegno di invalidità in computo in pensione di vecchiaia

## Chiarimenti della Circolare INPS 18 novembre 2015 n. 184

- a. L'assegno ordinario di invalidità conseguito con la facoltà di computo viene liquidato con il sistema contributivo.
  - b. Questo sistema permane anche quando l'assegno di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia al raggiungimento dei relativi requisiti.
- 
- a. Nel caso in cui il soggetto interessato dovesse versare successivamente al riconoscimento dell'assegno un'ulteriore contribuzione in una gestione non compresa in quelle che hanno consentito la facoltà di computo, costui può esercitare la facoltà per trasformare l'assegno in pensione di vecchiaia.
  - b. Nel caso in cui, la contribuzione successiva sia riferita ad una delle gestioni già utilizzate per il computo, la trasformazione dell'assegno in pensione di vecchiaia opera d'ufficio, secondo le regole generali previste per i titolari dell'assegno ordinario.
  - c. Se l'assegno di invalidità dovesse essere revocato o non confermato, il soggetto interessato può richiedere, laddove sussistano i presupposti previsti dalla legge, una prestazione pensionistica con il [sistema misto](#).

Il sistema di calcolo di tutti i trattamenti pensionistici in computo

## Come vengono calcolati i trattamenti pensionistici in computo?

- a. Il trattamento pensionistico viene liquidato nella Gestione separata ed esso viene calcolato interamente con il [sistema contributivo](#).
- b. La [Circolare INPS del 18 novembre 2015, n. 184](#) ha chiarito che per determinare il montante contributivo per i periodi anteriori o successivi al 1996, si devono applicare le aliquote di computo delle singole gestioni di appartenenza.
- c. Per questi lavoratori, si applicano le istruzioni contenute nella [Circolare INPS dell'11 ottobre 2001, n. 181](#) (punto 2.1) e nella [Circolare INPS del 7 giugno 2002 n. 108](#) (punto 2).

Per valutare il conseguimento del diritto alla pensione in computo i periodi eventualmente coincidenti sono conteggiati una volta sola.

Invece, per determinare la misura del trattamento pensionistico, sono conteggiati tutti i periodi.

## Come vengono valorizzati i successivi versamenti nella gestione separata?

Il soggetto titolare di una pensione ottenuta con il computo, qualora versasse i contributi dopo la decorrenza di tale trattamento pensionistico, può presentare la domanda per chiedere un supplemento di pensione ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del decreto ministeriale del 2 maggio 1996, n. 282.

In questo caso, la liquidazione del supplemento può essere richiesta:

- a. Per la prima volta quando sono trascorsi due anni dalla data di decorrenza della pensione;
- b. E successivamente dopo cinque anni dalla data di decorrenza del precedente supplemento.

## Come vengono valorizzati i successivi versamenti nell'A.G.O, nelle gestioni sostitutive, ed esclusive; e dei lavoratori autonomi?

I contributi versati successivamente alla decorrenza del trattamento pensionistico (a carico della gestione separata ottenuto con il computo) non possono essere utilizzati per la liquidazione di un supplemento di pensione né di una pensione supplementare, perché mancano specifiche disposizioni normative.

**a.** Questi contributi possono essere valorizzati soltanto per il raggiungimento dei requisiti previsti per un autonomo diritto a pensione.

**b.** Per la liquidazione di questi trattamenti autonomi non si deve tenere conto dei contributi posseduti dall'assicurato nelle suddette gestioni antecedentemente al 31.12.1995, se già utilizzati per il conseguimento del trattamento con il computo.

Questi contributi non sono più rilevanti nella determinazione dell'anzianità contributiva maturata dall'assicurato al 31.12.1996 in quanto sono stati utilizzati per conseguire un trattamento pensionistico.

In questo caso si applicano i requisiti di età e di contribuzione previsti per i contributivi puri ossia per coloro che abbiano iniziato a versare i contributi dal 1° gennaio 1996.

# Il riscatto della laurea

## Chiarimenti della Circolare INPS 22 gennaio 2020 n.6

La [Circolare INPS del 22 gennaio 2020, n.6 \(punto 4.3\)](#) ha chiarito che il soggetto che volesse esercitare la facoltà di computo può chiedere che l'onere di [riscatto dei periodi di laurea](#) sia determinato con il criterio del calcolo a percentuale, anziché con quello della riserva matematica che si sarebbe applicato se non avesse esercitato la facoltà di computo.

La domanda di riscatto deve essere presentata contestualmente alla domanda di pensionamento con la facoltà di computo.

Attenzione: la domanda di computo non potrà essere accolta se l'anzianità contributiva acquisita per effetto del riscatto comporti il venir meno di uno dei requisiti per accedere al computo (es. anzianità contributiva pari o superiore ai 18 anni al 31.12.1995.)